

**PARTE SPECIALE – Ottava Sezione**

Reati transnazionali

## INDICE

### PARTE SPECIALE - Ottava Sezione

	Pag.
1. Le fattispecie dei reati transnazionali .....	3
2. Funzione della Parte Speciale – Ottava Sezione .....	15
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati transnazionali .....	16
4. Regole generali .....	17
5. I controlli dell'OdV .....	18
5.1. I responsabili interni .....	18
5.2. Le schede di evidenza.....	18
5.3. Attività ispettiva e di impulso .....	18

## 1. Le fattispecie dei reati transnazionali

La Legge 146/2006 ha inserito nel numero dei Reati un gruppo di reati definiti come "transnazionali"

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (D.p.r. 473/1973, articolo 291 *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.p.r. 309/1990, art. 74);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

### **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più*

Si precisa che:

- In tema di reati associativi, ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo. Si tratta dunque di una fattispecie a concorso necessario.
- Nell'associazione per delinquere si distinguono due ipotesi di delitto: una per i promotori l'altra per i semplici soci.
- La costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i partecipanti, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati.
- Promotore di un'associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore ma anche colui che contribuisce alla

potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costruito provocando l'adesione di terzi all'associazione.

- La condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.
- Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e programma criminoso in modo stabile e permanente. La determinatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p..
- La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta di per sé la responsabilità per la commissione d'uno o più reati rientranti nell'ambito del programma criminoso.
- I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i c.d. reati-scopo dell'associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

#### **416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso**

*1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*

*3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della*

*forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*

Si precisa che:

- Un'associazione può ritenersi di tipo mafioso distinguendosi dalla normale associazione per delinquere quando sia connotata da un metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.
- La tipicità del modello associativo risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che si intendono perseguire. Tali scopi abbracciano solo genericamente " i delitti" comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte che possono anche essere costituite da attività in sé lecite. La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va dunque colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire.
- La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.
- Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione, né consegua per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia.
- E' configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, che si realizza ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalità del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia.
- I reati di associazione per delinquere (generica o di stampo mafioso) concorrono con i reati-scopo dell' associazione stessa quali, ad esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
- Il dolo in capo all'agente è lo stesso ravvisabile per il reato di cui all'art. 416 c.p..

**D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - art. 291-*quater*. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti<sup>1</sup>.

Si precisa che:

- Il reato in questione è un un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p con cui astrattamente può anche concorrere.
- L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

---

<sup>1</sup> Si riporta integralmente il testo degli artt. 291 bis e ter D.P.R. n. 43/1973

**Art. 291-bis. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di EURO cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

**Art. 291-ter. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Si riporta il testo dell'art. 73 D.P.R. 309/1990

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del *decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del *decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

Si precisa che:

- Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.
- L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore-acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
- Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di

---

[segue dalla pag. precedente] 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti

- La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati

#### **Art. 648-bis c.p. Riciclaggio**

*1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro .*

*2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

Si precisa che:

- Il soggetto attivo del reato può essere chiunque non abbia concorso nel reato presupposto. Per reato presupposto s'intende qualunque delitto non colposo.
- La condotta del reato di riciclaggio si integra attraverso le modalità di sostituzione e trasferimento di denaro od altre utilità provenienti da attività illecite, ovvero con il compimento di operazioni idonee ad ostacolarne l'identificazione o la provenienza.
- Per "sostituzione" s'intende rimpiazzare denaro beni od altre utilità "sporche", e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita, con denaro, beni ed altre utilità "puliti".
- Il concetto di "trasferimento" ricomprende tutte quelle condotte che gli intermediari, a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni, effettuano per renderne più difficile l'identificazione. Tali condotte sono riconducibili essenzialmente al trasporto all'estero, ovvero alla realizzazione di una forma di ripulitura di capitali illeciti attraverso strumenti negoziali o più in generale attraverso altre forme giuridiche.
- La condotta residuale di "compimento di altre operazioni" ricomprende invece tutte le altre operazioni finalizzate alla ripulitura di capitali illeciti
- Ai fini della realizzazione del delitto di riciclaggio non è necessario che le somme di denaro provengano direttamente da delitto ma è sufficiente anche una provenienza mediata purché l'agente sia consapevole di tale provenienza.
- Il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica anche mediata.

- Il reato si perfeziona con il possesso ed il trasporto del denaro nel territorio dello Stato, a prescindere dall'effettivo riciclaggio completato materialmente all'estero. Il reato deve ritenersi commesso in Italia anche qualora il trasferimento all'estero di somme di denaro sia avvenuto mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano

**Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

*1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*

*2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

Si precisa che

- La clausola di sussidiarietà espressa (*fuori dai casi di concorso di reato e dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis*) limiterebbe il campo di applicazione della fattispecie a due ipotesi: le operazioni comunque non idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altri beni, e l'impiego dei proventi derivanti da delitto colposo. Si tratta di una fattispecie residuale.
- Soggetto attivo del reato può essere, come per il riciclaggio, chiunque non sia stato concorrente nel reato presupposto.
- L'impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita hanno come presupposto l'esclusione del concorso nel reato da cui il denaro i beni e le utilità derivano.
- La condotta di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.
- Il momento consumativo del reato coincide con l'impiego del denaro beni e altre attività nelle attività economiche e finanziarie.

**Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona*

*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.*

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»

3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma

*del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni*

*6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689*

*7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.*

*8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

*8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni*

Si precisa che:

- Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato viene pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

- Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al V comma non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

**Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*

Si precisa che

- La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.
- E' un reato di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzata alla falsità giudiziale.
- La condotta tipica è costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità, riconoscibili dai destinatari tanto nella sostanza quanto nella finalità. Le offerte e le promesse di denaro possono essere tanto esplicite quanto implicite.
- E' necessario che i destinatari dell'offerta o promessa del subornatore abbiano già assunto, formalmente, nel momento in cui la condotta viene posta in essere, la qualifica di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.
- La condotta dell'agente è punita a dolo specifico: il subornatore non solo deve avere la coscienza e al volontà dell'offerta o della promessa o della violenza o minaccia ma deve altresì perseguire il fine di indurre il subornato alla falsità.
- Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente esercita la violenza o la minaccia sulla persona offesa oppure offre o promette il denaro o altra utilità.

**Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale**

*1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto*

Si precisa che:

- L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.
- Nella previsione dell'art. 378 c.p. sono comprese sia le condotte attive sia quelle omissive di per se stesse idonee ad escludere o favorire le investigazioni o ad intralciare o ritardare le ricerche della polizia. La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.
- Il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. è a dolo generico e richiede come elemento soggettivo la consapevolezza che la propria condotta si risolve in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità.
- Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

## **2. Funzione della Parte Speciale – Ottava Sezione**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati transnazionali

Con riferimento ai Reati oggetto di questa Sezione, il presupposto perché si origini la responsabilità per l'Ente, è che i reati in questione vengano commessi in un contesto transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/2006, per reato transnazionale s'intende *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

Inoltre il reato in questione è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (la pena è aumentata da un terzo alla metà).

Riassumendo, i requisiti che devono sussistere affinché si origini la responsabilità prevista dal Decreto sono:

- Il reato commesso deve avere i caratteri di transnazionalità di cui all'art. 3 della norma;
- deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società o ente.

In ambito transnazionale Rai Cinema svolge attività aventi come obiettivo principale la vendita di diritti di opere cinematografiche prodotte e la coproduzione di opere cinematografiche realizzate in altri Paesi.

Svolge inoltre attività di comunicazione, promozione, partecipazione a mostre e festival cinematografici e mercati.

In ordine alle attività sopradescritte non si ravvisano i presupposti perché tali attività possano integrare alcun rischio significativo di commissione dei reati introdotti dalla L. 146/2006, meglio descritti al paragrafo 1.

#### **4. Regole generali**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## **5. I controlli dell'OdV**

### **5.1. I responsabili interni**

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

### **5.2 Le schede di evidenza**

Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

### **5.3 Attività ispettiva e di impulso**

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.